

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VALSECCHI Pasquale, BONAFINI, TORELLI e ROSATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1966

#### Vendita d'urgenza dei mezzi di trasporto sequestrati in occasione di contrabbando

ONOREVOLI SENATORI. — Nella zona di vigilanza doganale attorno alle tre provincie di Varese, Como e Sondrio e nei valichi di frontiera posti nello stesso territorio in cui l'organo direttivo doganale competente è la circoscrizione doganale di Como, avvengono circa cento sequestri al mese di mezzi di trasporto adoperati per commettere contrabbando di tabacchi e di merci varie. Tenuto conto di tale ritmo di sequestri e delle restituzioni ordinate dall'Autorità giudiziaria, si ha una giacenza media che va da mille a millecinquecento autoveicoli. Detti autoveicoli sono tenuti in custodia giudiziale da un appaltante che ha stipulato un contratto con l'Intendente di finanza di Como, approvato dal Ministero delle finanze, e costano allo Stato una spesa netta annua di circa 20 milioni di lire, per diritti di custodia, nella sola circoscrizione doganale di Como.

Il prolungarsi inevitabile delle procedure giudiziarie porta come conseguenza immediata che gli autoveicoli restano in custodia parecchi anni prima di essere colpiti dal provvedimento della confisca prevista dalla legge doganale, che ne possa consentire la vendita.

Ne deriva che vengono posti in vendita autoveicoli che, perchè deteriorati per la usura del tempo e sorpassati da nuovi modelli, hanno un valore commerciale e venale pressochè nullo.

Le vendite all'asta periodicamente esperite, danno, infatti, un ricavato che non compensa nemmeno la metà della spesa sostenuta per la preventiva custodia. Ma il danno economico è più rilevante in quanto va determinato, sia pure grosso modo, nella misura della perdita che patisce l'Erario tenuto conto che, se gli autoveicoli fossero venduti poco tempo dopo il sequestro, alla modesta entità della spesa per la breve custodia, farebbe riscontro un valore di realizzo enormemente superiore. Il pesante onere finanziario che la situazione ora brevemente inquadrata comporta per il pubblico Erario, merita particolare attenzione e poichè la legislazione attuale non sempre e non pacificamente sorregge il provvedimento della vendita d'urgenza degli autoveicoli sequestrati prima che ne sia dichiarata la confisca (e ciò, specie, agli effetti degli eventuali diritti di terzi), si ravvisa l'opportunità dell'emanazione di norme particolari che pos-

sano ciò convenientemente consentire. Tali norme peraltro, si inquadrano sicuramente nello spirito della disposizione dell'articolo 140, comma secondo, della vigente legge doganale perfezionandola ed estendendola nel senso di evitare qualunque possibile attacco avverso la procedura. Va tenuto conto che la norma invocata, oltre ad evitare il danno dell'Erario, tutelerebbe anche i legittimi interessi dell'imputato, che nei casi peraltro assai rari nei quali il giudizio penale

dovesse risolversi in di lui favore, otterrebbe l'assegnazione del congruo contro valore dell'autoveicolo tempestivamente alienato, anzichè essere rimesso in possesso di un relitto il cui valore stesso si riduce a quello del materiale di demolizione.

La nuova normativa, che è giustificata da condizioni ambientali di una zona di confine, ma che vale anche per altre circoscrizioni doganali appare più che opportuna, ed è articolata come segue:

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

I mezzi di trasporto sequestrati, perchè usati per commettere contrabbando a termini della legge doganale e di altre leggi fiscali speciali o di monopolio, possono essere venduti trascorsi 90 giorni dalla data del sequestro.

### Art. 2.

La vendita viene fatta a cura del ricevitore della dogana che ha la gestione del contesto e a mezzo di asta pubblica, secondo le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato, previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria che procede all'istruzione o al giudizio penale, e avviso, per lettera raccomandata della ricevitoria delle dogane competenti per territorio, al titolare del mezzo sequestrato.

### Art. 3.

Il ricavato della vendita sarà depositato con le forme dei depositi giudiziari e rimarrà a disposizione dell'Autorità giudiziaria procedente sino all'esito del giudizio.

Qualsiasi diritto sul mezzo di trasporto potrà farsi valere esclusivamente sulla somma ricavata dalla vendita per asta pubblica.